LE PRINCIPALI FORME SOCIETARIE IN ITALIA

QUADRO DI SINTESI

Di Riccardo Cariani

DITTA INDIVIDUALE

La ditta individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa poichè per la sua costituzione non sono richiesti particolari adempimenti: l'unica cosa da fare è l'apertura di un numero di partita IVA. La ditta individuale è quel tipo d'impresa che fa riferimento a un solo titolare (cioè l'imprenditore) il quale è quindi l'unico responsabile e anche l'unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale. All'imprenditore non si impone una quantità minima di capitale iniziale da investire. Essendo lui l'unico "responsabile" di tutto il processo imprenditoriale, è chiaro che il rischio d'impresa ricade tutto su di lui. Ciò significa che tutto il patrimonio dell'imprenditore individuale è soggetto al rischio d'impresa. In caso di insolvenza dei debiti della ditta individuale, egli risponde nei confronti dei terzi con tutti i suoi beni, anche personali. Per questo motivo la ditta individuale viene solitamente preferita, come forma giuridica, quando si devono svolgere attività che non richiedono grandi investimenti e che comportano rischi abbastanza limitati.

La denominazione della ditta individuale deve comprendere il cognome del titolare o le iniziali del suo nome e del suo cognome.

La ditta individuale può essere svolta anche nella forma di **impresa familiare** o di **impresa coniugale**. E' il caso in cui il titolare si avvale dell'aiuto delle prestazioni dei suoi familiari .Infatti, nel caso di impresa familiare oltre al titolare possono partecipare alla ditta individuale anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo (art.230 bis CC). Tutti i partecipanti all'impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili e il titolare resta comunque l'unico responsabile dell'impresa. Per l' impresa coniugale, occorre dire che ci sono delle condizioni da rispettare: la prima è che deve essere costituita dopo il matrimonio; la seconda è che i coniugi devono essere in regime di comunione legale dei beni; la terza è che entrambi i coniugi devono gestire l'impresa nella parità delle condizioni, ossia senza vincoli di subordinazione.

VANTAGGI

- a. facilmente realizzabile: semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato) della provincia in cui è la sede della ditta individuale
- b. rapidità delle tempistiche di costituzione
- c. ridotte spese per la costituzione

- d. tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice: minori oneri amministrativi, cintabili e fiscali
- e. accentramento decisionale dell'imprenditore
- f. velocità, flessibilità e rapidità decisionale
- g. minori costi di gestione
- h. assenza dell'obbligo di redigire il bilancio a fine anno

SVANTAGGI

- a. responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori. In particolare, in caso di obbligazioni sociali, l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti e non pagati
- b. apporto delle sole risorse dell'imprenditore
- c. assenza di soci con cui confrontarsi
- d. limitata affidabilità creditizia
- e. svantaggi fiscali: in caso di utili netti cospicui, questi si traslano sui redditi complessivi del titolare il quale poi paga le tasse anche in base a quanto dichiarato come reddito di ditta individuale.

SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone sono società definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Le società di persone non acquistano mai la personalità giuridica, cosa che invece avviene per le società di capitali, ma è sempre presente un certo grado di separazione patrimoniale tra il patrimonio della società e quello del socio che varia a seconda del tipo considerato.

Le caratteristiche fondamentali delle società personali (Società in Nome Collettivo - SNC, Società in Accomandita Semplice - SAS e Società Semplici) sono:

- Non vi sono limiti minimi di capitale sociale (la costituzione, come anche per le società di capitali, avviene dinanzi a Notaio);
- I soci della SNC ed i soci accomandatari nelle SAS sono illimitatamente responsabili, mentre nelle SAS sono responsabili fino al capitale sottoscritto i soci accomandanti;
- Possono essere amministratori tutti i soci delle SNC ed i soli soci accomandatari delle SAS.

VANTAGGI

- a. Le perdite fiscali della società possono essere dedotte dal reddito dei soci (a condizione di rispettare determinati requisiti);
- b. Il bilancio non è soggetto a pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- c. Se ricorrono talune condizioni possono avere una contabilità semplificata e quindi piu' bassi costi di gestione;

d. Minore complessità nella gestione giuridico-contabile.

SVANTAGGI

- a. Responsabilità illimitata e solidale dei soci esclusi i soci accomandanti nelle SAS;
- b. Il reddito della società viene imputato e quindi tassato in capo ai soci anche se non percepito

SOCIETÀ DI CAPITALI

I soci delle società di capitali hanno una responsabilità verso i creditori limitata al solo capitale sottoscritto. Ciò significa che in caso di problemi aziendali essi perdono al massimo la cifra che hanno conferito a titolo di capitale sociale.

Le forme di società di capitali previste dall'ordinamento sono:

- Società a responsabilità limitata (Srl);
- Società per azioni (Spa);
- Società in accomandita per azioni (Sapa)

Sono per lo più forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. Sono società definite tali in quanto in esse l'elemento del capitale ha una prevalenza concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo rappresentato dai soci. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria.

VANTAGGI

- a. Oltre alla possibilità di suddivisione dei costi, imposte comprese, le società di capitali consentono di salvaguardare il patrimonio dei soci. La società a responsabilità limitata, come dice lo stesso nome, presuppone che in caso di fallimento i soci rispondano limitatamente al capitale che hanno investito nella società; quindi non solo il fallimento non si estende ai soci, ma questi non rispondono con il loro patrimonio dei debiti della società;
- b. Le società di capitali se sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge Quadro sull'Artigianato, possono essere iscritte all'albo delle imprese artigiane e, conseguentemente, possono beneficiare dei finanziamenti agevolati accordati a quest'ultime

SVANTAGGI

- a. presenza di maggiori vincoli e di costi di costituzione molto più rilevanti rispetto alle società di persone;
- b. le società di capitali devono tenere obbligatoriamente la contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi realizzato, e questo fatto comporta maggiori costi e maggiori sforzi organizzativi;

c. i trasferimenti di denaro dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale dei soci, necessitano di un iter formale articolato e vincolante, che se non rispettato espone gli amministratori a forti responsabilità.

SOCIETÀ COOPERATIVE

La cooperativa è un'impresa realizzata con il concorso di più persone (almeno 9 o almeno 3 in caso di piccola società cooperativa) al fine di conseguire risultati di comune interesse, in particolare ottenere occasioni di lavoro alle migliori condizioni. La cooperativa si differenzia dalle altre forme di società per lo scopo mutualistico: mentre una qualsiasi società ha come fine primario il conseguimento di utili, la cooperativa ha quello del soddisfacimento dei bisogni personali di ciascun socio, benché correlati sempre ad esigenze economiche.

La cooperativa è comunque un'impresa, e come tale deve venire organizzata, sebbene il suo scopo primario non sia la produzione di utili e la loro divisione tra i soci.

La società cooperativa è assimilata alla società di capitali: i soci hanno responsabilità limitata. Nella società cooperativa prevale tuttavia l'importanza della persona, cioè del socio:

- i soci devono partecipare fattivamente alla gestione della società, all'interno della società vige il principio democratico "una testa, un voto", tutti i soci hanno il medesimo diritto di voto indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte;
- chiunque intenda utilizzare i sevizi della cooperativa, purché si trovi nelle condizioni
 previste dallo statuto, può porre la propria candidatura all'ingresso nella compagine sociale
 e presentare in seguito le sue dimissioni quando non possa o non voglia utilizzare ancora i
 suoi servizi.

Le società cooperative hanno dei limiti, previsti dalla legge, per la distribuzione dell'utile, hanno il divieto di distribuire le riserve e in caso di scioglimento devono devolvere le riserve a scopi di pubblica utilità.

Le cooperative si suddividono in varie categorie stabilite dalla legge (L. 1577/47 "Basevi") a seconda dello scopo sociale che si prefiggono (cooperative di consumo, di produzione e lavoro, agricole, edilizie, di credito).

Tra le peculiarità delle società cooperative si segnala:

- il capitale sociale varia in relazione al numero di soci (recessi e nuove entrate). Le variazioni di capitale sociale non comportano variazioni statutarie;
- non si devono sostenere spese notarili per l'entrata e l'uscita di nuovi soci e quindi l'aumento e la diminuzione del capitale;
- la parte di utile destinata a riserva (legale, statutaria, straordinaria) e gli utili destinati ad aumento gratuito del capitale sociale, entro i limiti fissati dalla Legge 59/92 (parametri ISTAT), non concorrono a formare il reddito imponibile; inoltre anche i versamenti del 3% dell'utile ai fondi mutualistici sono deducibili (L.904/77);
- le cooperative di produzione lavoro e servizi sono esenti dall'IRPEG se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori non è inferiore al 50% di tutti gli altri costi e se le

retribuzioni medie non sono superiori al 20% di quelle dei contratti collettivi di lavoro delle corrispondenti categorie;

- per le cooperative sociali di tipo b) (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) le aliquote delle contribuzioni obbligatorie previdenziale ed assistenziale relative alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate che prestano la loro opera nelle cooperative sono ridotte a zero;
- le cooperative sociali prevedono accanto ai soci ordinari, dei soci volontari: persone che prestano la loro opera gratuitamente (può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate).

VANTAGGI

I vantaggi sono quelli delle forme societarie che consentono una migliore ripartizione di costi e carichi di lavoro tra i soci. A seconda delle dimensioni e del valore economico gli adempimenti amministrativi e contabili sono comunque meno gravosi rispetto alle società di capitali. Le cooperative possono altresì accedere ad alcune forme di credito e di tassazione agevolati.

SVANTAGGI

Trattandosi comunque di società (a volte pure complesse) gli adempimenti amministrativi e contabili sono comunque più pesanti rispetto alle altre forme di società di persone. In più i soci lavoratori devono comunque partecipare attivamente al lavoro dell'impresa derivando il proprio beneficio economico personale dall'impegno profuso (e non da una partecipazione ai capitali). In più i soci lavoratori devono derivare almeno il 50,01 % del loro reddito personale annuale dall'attività che esercitano nella cooperativa (in sostanza i redditi di lavoro autonomo o comunque non legati alla cooperativa devono risultare inferiori!).

Quadro di sintesi delle principali forme societarie

	Società di persone	Società di capitali	Società cooperative
Capitale sociale minimo	nessun limite	Spa/Sapa >100.000€ / Srl >10.000€	minimo 25,00 € per socio
Numero minimo dei soci	2	2	3 (piccola) o 9
Modalità di costituzione	scrittura privata autenticata o atto notarile	atto notarile	atto notarile
Responsabilità dei soci	illimitata e solidale (Limitata al capitale sociale per i soci accomandanti delle SAS)	limitata al capitale / Illimitata per i soci accomandatari delle SAPA	limitata al capitale o illimitata
Amministratori	solo soci (accomandatari per le SAS)	soci e non (accomandatari per le SAPA)	solo soci
Collegio sindacale	non previsto	obbligatorio / Escluse le Srl con C.S. < 100.000 €	Obbligatorio / Escluso per le piccole
Vantaggi	 Limitate formalità giuridiche Organi sociali limitati Contabilità semplificata Tassazione progressiva Deduzione perdite da reddito dei soci 	 Responsabilità limitata Tassazione sul socio dei soli utili distribuiti Facile trasferimento quote/azioni Possibilità emissione prestiti obbligazionari 	 Esenzione reddito prodotto Agevolazioni imposte indirette ed IVA Agevolazioni finanziarie
Svantaggi	 Responsabilità illimitata Reddito anche senza distribuzione Modifica atto per trasferimento quote 	 Tassazione fissa Maggiore burocraticità Organi sociali Esclusione Contabilità Semplificata 	 Problema socio-lavoratore Maggiore burocraticità Organi sociali Esclusione Contabilità Semplificata

Le nuove forme societarie

S.R.L. UNIPERSONALE

La riforma del diritto societario ha dato nuova linfa alla **S.r.l. unipersonale**, conferendole maggiore autonomia e dignità giuridica nell'ambito delle varie opportunità che vengono poste a disposizione dei soggetti economici.

L'aumentato interesse per la S.r.l. unipersonale è dovuto principalmente alle novità, da interpretare anche come maggiori rigidità, introdotte nella S.r.l. a base pluripersonale di cui si elencano le più importanti:

- è aumentato il potere dei soci di minoranza: oggi ogni socio di S.r.l. quantunque detentore di una minima quota può accedere a tutti i documenti sociali anche con l'ausilio di professionisti di sua fiducia;
- ciascun socio può esperire l'azione di responsabilità verso amministratori e soci che hanno gestito la società;
- in caso di recesso del socio, la valutazione della quota è effettuata al valore di mercato, col rischio eventuale di "spoliazione" della società.

Questo ha portato i soggetti economici a orientarsi maggiormente verso la S.r.l. unipersonale che ha registrato incrementi notevoli, in termini di nuove costituzioni, rispetto alle altre forme societarie previste per le società di capitali.

VANTAGGI

Nella SRL Unipersonale, un primo aspetto vantaggioso potrebbe configurarsi nella limitata responsabilità che investe il socio il quale non vedrà coinvolto il proprio patrimonio personale nel rischio d'impresa. Un ulteriore punto di vantaggio potrebbe essere visto nella maggiore celerità nelle scelte gestionali in quanto, se il socio è anche amministratore dell'impresa, solo suo sarà il potere decisionale.

SVANTAGGI

L'aspetto svantaggioso, in questo tipo di società, è sicuramente configurabile nell'elevato costo di costituzione (il capitale minimo da sottoscrivere immediatamente è 10.000 euro) e gestione dell'impresa; inoltre qualsiasi modificazione operata per la società comporta un ulteriore costo in quanto è sempre necessario l'atto pubblico, quindi l'intervento del notaio. I trasferimenti di denaro dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale del socio, necessitano di un iter formale articolato e vincolante, che se non rispettato espone gli amministratori a forti responsabilità

START-UP INNOVATIVE (D.L. 179 DEL 18.10.2012 PUBBLICATO IN G.U. N. 245/2012)

Le start up innovative sono società di capitali residenti in Italia, non quotate con alcuni requisiti previsti dal Decreto crescita bis 2012, alle quali sono riservate agevolazioni fiscali e semplificazioni burocratiche al fine di favorirne la costituzione e la crescita. Si tratta, infatti, di società:

- dove la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche;
- costituite e che svolgono attività d'impresa da non più di 48 mesi;

- che hanno sede principale degli affari e interessi in Italia;
- che, a partire dal secondo anno di attività, hanno come totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a € 5 milioni;
- che non distribuiscono e che non hanno distribuito utili;
- che hanno, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- che non sono state costituite per fusione/scissione o a seguito di cessione d'azienda /ramo d'azienda.

Oltre ad avere tutti i requisiti sopra indicati, per essere definita start-up innovativa (ex DL 179/2012) la società deve possedere anche almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all'acquisto di immobili) ≥ al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
- impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale ≥ a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;
- titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

VANTAGGI

Per le c.d. START UP INNOVATIVE il legislatore ha previsto:

- riduzioni di oneri all'avvio di tali società, in particolare: esenzione dal pagamento del diritto annuale CCIAA e dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle Imprese;
- alcune deroghe al diritto societario nella gestione e redazione del bilancio;
- agevolazioni fiscali per il 2013, 2014, 2015;
- modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza o TUF) al fine consentire modalità di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line (c.d. crowdfunding), per le quali si attendono le diposizioni attuative della Consob entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto ossia il 20 ottobre 2012);
- forme particolari di remunerazione degli amministratori e soci e di retribuzione dei dipendenti.

S.R.L. SEMPLIFICATA

Impresa a 1 Euro è il nuovo modello di *Società a Responsabilità Limitata Semplificata* introdotto con il Decreto Monti sulle Liberalizzazioni, al fine di favorire l'accesso all'attività imprenditoriale da parte dei giovani entro i 35 anni di età. A differenza nella normale S.r.l. la cui apertura è sottoposta a determinati requisiti tipo il versamento di capitale versato minimo di 10 mila euro, la S.r.l. semplificata prevede caratteristiche particolarmente agevolate.

Tali agevolazioni riguardano sia l'ammontare del capitale da versare necessario per costituire la società (basta 1 euro), sia i costi di apertura, più bassi rispetto al tradizionale modello. Bisogna

comunque tenere conto che le spese di gestione e le tasse annuali per IRAP, INAIL, INPS, concessioni governative, non prevedono riduzioni.

Tra le varie peculiarità si segnala:

- Una S.r.l.s. può essere aperta con contratto o atto unilaterale esclusivamente da persone fisiche con un'età non superiore ai 35 anni, quindi non ancora compiuti alla data della costituzione dell'impresa;
- L'atto costitutivo della S.r.l.s. deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato;
- Il capitale sociale da versare per la costituzione della Srls può ammontare da un importo minimo di 1 euro fino ad un massimo di 9.999 euro, da sottoscrivere e versare alla data della costituzione;
- L'amministrazione della società spetta necessariamente a uno o più soci;
- Nella denominazione deve essere specificata: Srl Semplificata;
- La costituzione di un'impresa sotto forma di S.r.l.s. consente l'esenzione dal pagamento dei
 costi notarili sia in termini di onorario che per redigere l'atto costitutivo, mentre per quanto
 riguarda l'iscrizione nel registro delle imprese l'esenzione è nel diritto di bollo e di segreteria
 ma sono dovuti l'imposta di registro (168 euro), i diritti camerali di prima iscrizione (in media
 200 euro) e annuali, i tributi per l'apertura della partita Iva, e le altre imposte e tasse
 normalmente dovute;
- Non sono previste semplificazioni per quanto concerne gli obblighi contabili e fiscali e il bilancio annuale.

LA NUOVA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO

Le caratteristiche specifiche della S.r.l.c.r., previste dall'art. 44 del DL 83 2012 sono le seguenti:

- Può essere costituita tra persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età;
- L'atto costitutivo deve essere un atto pubblico indicante (art. 2463 bis) dati anagrafici
 cittadinanza di ciascun socio denominazione e indirizzo della società, ammontare del capitale
 sociale e dell'attività oggetto sociale con le quote di partecipazione di ciascuno, norme di
 funzionamento e persone incaricate della gestione e della rappresentanza, (anche non soci),
 luogo e data. Non richiamando uno statuto standard sembra non essere richiesto;
- Ricordiamo che per la SRLS invece è appena stato predisposto uno schema di decreto dal Ministero della Giustizia per il regolamento del modello standard di atto costitutivo e statuto, già approvato dal Consiglio di Stato;
- Il capitale sociale richiesto è come per le S.r.l.s. da 1 a 9.999,99 euro, esclusivamente in denaro e non in beni o servizi;
- La denominazione della società, sempre dal dettato della legge deve specificare "società a responsabilità limitata a capitale ridotto" e non "semplificata". Questo depone per una forma societaria indipendente da quelle già previste dal Codice);
- Resta non specificato dall'articolo di legge un punto molto importante per la valutazione sulla convenienza di questa forma da parte dei possibili nuovi imprenditori ovvero l'esclusione da oneri notarili e di bollo e le semplificazioni, già previste dal DL 1/2012 per le S.r.l. semplificate.